

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TINA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Seduta del 06/02/2024

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto nell'ottobre 2015 ed estinto anticipatamente nell'ottobre 2019, parte ricorrente chiedeva il rimborso, ai sensi dell'art. 125-*sexies* t.u.b., degli interessi, secondo il criterio *pro rata temporis*.

Insoddisfatto del riscontro ricevuto, il ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso dell'importo complessivo di Euro 1.926,32, a titolo di interessi corrispettivi non maturati, oltre interessi al tasso legale dal reclamo al saldo.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente ha precisato quanto segue:

- riguardo alla richiesta di restituzione degli interessi calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, la pattuizione prevedeva un "*piano di ammortamento alla francese*" e l'obbligo del cliente – in caso di estinzione anticipata – di rimborsare al finanziatore il capitale residuo e gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato. Tale pattuizione risulta incompatibile con qualsivoglia rimborso in favore del cliente delle quote di interessi sulle rate residue calcolati in diversa misura e conferma che il criterio di rimborso *pro rata temporis*, pure previsto al punto 4 del modulo SECCI, deve intendersi riferito solo agli altri oneri *recurring*, ulteriori rispetto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

agli interessi, per i quali solo occorre precisare il criterio da applicare per l'individuazione della quota non ancora maturata da rimborsare – in mancanza di previsione analoga a quella che per la maturazione degli interessi rinvia all'applicazione di un piano di ammortamento alla francese. Ad ogni modo, l'importo degli interessi non maturati calcolato secondo il criterio *pro rata temporis* risulta inferiore a quanto già riconosciuto dalla Banca in sede di conteggio estintivo.

DIRITTO

Il rimborso richiesto dal ricorrente ha ad oggetto la quota parte degli interessi non maturati, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, sulla base di quanto previsto dal punto 4 del modulo SECCI, secondo cui, con riferimento agli *“interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato (...) il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”*.

Sebbene la previsione ora richiamata sia incompatibile con il piano di ammortamento c.d. alla francese previsto dal contratto di finanziamento, con specifico riferimento ad una clausola di tenore corrispondente a quella sopra richiamata, il Collegio di Coordinamento ha già avuto occasione di chiarire che nell'ipotesi *“di contratto di finanziamento con ammortamento “alla francese”, qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis”* (Coll. Coord., decisione n. 6885/2022).

Ne consegue il diritto del ricorrente al rimborso della quota residua degli interessi corrispettivi, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis* e pari a Euro 1.926,33 (da arrotondare a Euro 1.926,00), oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.926,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA